

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI COMPARTO

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei Comitati di Comparto del Fondo Fonservizi.
2. Il Consiglio di Amministrazione di Fonservizi ha stabilito con delibera del 20/04/2011 di costituire n. 4 Comitati di Comparto, uno per ciascuna delle categorie di riferimento del Fondo (Trasporti; Igiene Ambientale; Acqua, luce, gas; Altri settori economici) e con delibera del 18/09/2014 di specializzare il Comparto definito come "altri settori economici" in "socio sanitario" e di costituire un V comparto dove ricondurre tutte quelle aziende iscritte non appartenenti al settore socio sanitario, né a quelli dei Trasporti, Igiene Ambientale ed Acqua Luce Gas con funzione di valutare, da un punto di vista qualitativo e sulla base dei criteri indicati negli Avvisi, i piani formativi presentati dalle imprese.
3. Ciascun Comitato di Comparto è composto pariteticamente da un numero di sei membri, la metà dei quali designati dall'Associazione datoriale del comparto e la restante metà dalle Organizzazioni sindacali di categoria del comparto stesso. Uno dei componenti di parte datoriale viene designato, con voto a maggioranza semplice, come Coordinatore del Comitato. Uno dei componenti di parte sindacale viene designato, invece, sempre con voto a maggioranza semplice, come Vice coordinatore.
4. I componenti dei Comitati di Comparto saranno selezionati tra soggetti che presentino adeguati requisiti di professionalità, nonché esperienza e specifiche competenze nel settore della formazione. Essi devono inoltre soddisfare requisiti di onorabilità e indipendenza, quest'ultima intesa come autonomia di giudizio nelle valutazioni che competono al Comitato e terzietà rispetto al Fondo e alle imprese associate.
Al momento della nomina i componenti dei Comitati di Comparto rendono noti al Fondo eventuali conflitti di interessi.
Non saranno in alcun modo eleggibili quali membri dei Comitati di Comparto, e qualora incaricati decadranno dalla carica:
 - coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ., ovvero chi è stato condannato – anche con sentenza non definitiva - ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - coloro nei confronti dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, o emesso decreto penale di condanna, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, ovvero da Leggi Speciali, generanti la responsabilità amministrativa degli enti.
5. I membri dei Comitati di Comparto durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati più volte.
6. Nell'ambito delle proprie competenze tecniche ciascun Comitato di Comparto si esprime:
 - Sulla valutazione tecnica dei piani formativi presentati dalle aziende iscritte al Fondo;
 - Su ogni altra funzione specificamente demandata ai Comitati di Comparto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

7. I Comitati di Comparto rispondono del proprio operato esclusivamente al Fondo e si rapportano direttamente con il Direttore, o con altro soggetto da questi delegato.
8. Il Comitato di Comparto è convocato, di norma, presso la sede sociale del Fondo, mediante invito del Coordinatore, trasmesso a mezzo lettera raccomandata A.R., fax, o e-mail al domicilio indicato da ciascuno dei componenti.

Alle riunioni dei Comitati di Comparto partecipa, in qualità di osservatore in rappresentanza del Fondo, anche il Direttore, o altro soggetto da questi delegato. A tal fine, il Direttore deve essere debitamente convocato, al pari degli altri partecipanti.

La convocazione, contenente luogo, data e ordine del giorno deve pervenire a tutti i partecipanti e al Direttore almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
9. Le riunioni del Comitato di Comparto sono presiedute dal Coordinatore, ovvero in caso di assenza o impedimento, dal Vice Coordinatore. Il Vice Coordinatore coadiuva il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Comitato di Comparto.
10. Le decisioni del Comitato di Comparto sono valide se ricevono un numero di voti favorevoli pari a:
 - Tre voti su quattro espressi;
 - Tre voti su cinque espressi;
 - Quattro voti su sei espressi.

Qualora, a seguito di astensione, i votanti siano in numero inferiore a quattro, si tiene conto della maggioranza semplice ai fini dell'approvazione della delibera.

In caso di impossibilità a partecipare al voto è possibile rilasciare delega ad altro componente del Comitato con indicate le proprie valutazioni a riguardo.

Le deliberazioni del Comitato di Comparto devono risultare dai verbali sottoscritti dal Coordinatore e dal Vice Coordinatore.

I verbali delle riunioni del Comitato di Comparto, redatti dal Coordinatore del Comparto stesso e sottoscritti da questi e dal Vice Coordinatore, devono essere inoltrati e conservati dal Direttore del Fondo e sono a disposizione del C.d.A..
11. Qualora dovesse concretizzarsi *in itinere*, e con riguardo a una specifica questione oggetto di valutazione da parte del Comitato di Comparto, un'ipotesi di conflitto di interessi nei confronti di uno dei componenti del Comitato stesso, questi è tenuto a dichiararlo, ad astenersi dalla decisione e ad allontanarsi dalla seduta.

Per conflitto di interessi si intende la presenza di interessi, che possano compromettere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio del membro del Comitato. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il conflitto di interessi può derivare dalle attività precedentemente svolte dal componente del Comitato di Comparto.

Il Direttore, o altro soggetto da questi delegato che presenzi alla riunione del Comitato di Comparto, è garante dell'osservanza dell'obbligo di astensione e allontanamento del componente in posizione di conflitto di interessi.
12. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato dal C.d.A. il 14/11/2012 in seguito a quanto deliberato nella seduta del C.d.A. del 18/09/2014.